



Deliberazione n. 289	Seduta del 20 FEB. 2018
Convenzione tra Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ASST Monza per attività di consulenza specialistica di radiodiagnostica.	

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Vista la nota del 07.12.2017 (prot. n. 46921 del 11.12.2017) e la e-mail del 13.02.2018, acquisite agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l'IRCCS "Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA) di Ancona ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di radiodiagnostica a favore dei pazienti che afferiscono al proprio presidio ospedaliero di Casatenovo (LC);

Verificato che INRCA è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di natura pubblica, come da elenco IRCCS dal Ministero della Salute, che si occupa esclusivamente di geriatria;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Radiologia Diagnostica per Immagini-Interventistica, con e-mail del 16.12.2017, con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della stessa S.C., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dalla Direzione Medica Monza con e-mail del 22.12.2017;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che il personale Dirigente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche; la restante quota rappresenta il compenso al personale;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione con l'IRCCS "Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani" di Ancona per l'attività di consulenza specialistica di radiodiagnostica, che sarà espletata dal personale Dirigente Medico in servizio presso la ASST Monza a favore dei pazienti che afferiscono al presidio ospedaliero di Casatenovo (LC) del citato Istituto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;



Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- del ricavo annuo di previsione stimato in € 18.000,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento (lett.c.d.) v/so ATS e ASST Lombardia" all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente Medico fuori orario di servizio, stimato in € 14.535,00, oltre a € 765,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione della Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'IRCCS "Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani" di Ancona per l'attività di consulenza specialistica di radiodiagnostica, che sarà espletata dal personale Dirigente Medico in servizio presso la ASST Monza a favore dei pazienti che afferiscono al presidio ospedaliero di Casatenovo (LC) del citato Istituto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2020, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
3. di stabilire che l'ASST Monza tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, come previsto dal citato Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art. 8 dello stesso a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario; la restante quota rappresenta il compenso al personale;



4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
5. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo annuo di previsione stimato in € 18.000,00 al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento (lett. c.d.) v/so ATS e ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente Medico fuori orario di servizio, stimato in € 14.535,00, oltre a € 765,00 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 289 del

20 FEB. 2018

Oggetto:

Convenzione tra Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ASST Monza per attività di consulenza specialistica di radiodiagnostica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Q

**CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA
PER ANZIANI – ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO E ASST MONZA PER ATTIVITA' DI
CONSULENZA RADIOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI CASATENOVO (LC).**

TRA

Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con sede in Ancona, via S. Margherita n. 5, (C.F./P.IVA n. 00204480420), di seguito denominata INRCA, in atto rappresentato dal Dott. Gianni Genga, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la Carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB) Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Matteo Stocco,

PREMESSO CHE

- INRCA è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di natura pubblica, come da elenco IRCCS pubblicato dal Ministero della Salute, che si occupa esclusivamente di geriatria;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;

Q

- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- con nota del 07.12.2017 (prot. n. 46921 del 11.12.2017) ed e-mail del 13.2.2018 INRCA ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica di Radiologia da espletarsi a favore dei pazienti del proprio presidio ospedaliero di Casatenovo (LC);

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – Le Parti ritengono che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano erogate per finalità di interesse del servizio pubblico in quanto mirate ad integrare l'attività già espletata nel campo della radiologia-ecografica presso il presidio ospedaliero INRCA di Casatenovo (LC).

INRCA si impegna a non utilizzare il personale medico, dipendente dell'ASST Monza e direttamente interessato alla consulenza in argomento, per ottenere, mantenere o integrare i requisiti minimi per il proprio accreditamento.

Art. 3 – L'ASST Monza autorizza il proprio personale Dirigente Medico ad effettuare, fuori orario di servizio, l'attività di consulenza specialistica radiodiagnostica a favore dei pazienti che afferiscono al presidio Ospedaliero INRCA di Casatenovo (LC).

Art. 4 – L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma mediante circa n. 50 accessi annui della durata di circa 3-4 ore ciascuno, per l'esecuzione di ecografie e per la refertazione di esami radiografici tradizionali, fuori orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale Dirigente Medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto dei principi di fungibilità e di rotazione.

Art. 5 – L'attività di consulenza in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni specialistiche di seguito indicate, alle tariffe previste dal



Nomenclatore Tariffario Regionale vigente nel tempo, per le quali INRCA riconoscerà alla ASST Monza la percentuale ivi riportata:

- per ciascuna indagine ecografica 50%;
- per ciascuna refertazione degli esami radiografici 25%.

Art. 6 – INRCA si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST Monza e INRCA, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed i professionisti interessati allo svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto dei citati principi di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 7 – Ai fini della emissione della fattura INRCA provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta, indicante, per ogni accesso, il totale e la tipologia delle prestazioni effettuate dal personale Dirigente Medico dell'ASST Monza, le date ed i relativi orari.

Art. 8 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da INRCA entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 9 – INRCA è responsabile di tutte le attività dallo stesso svolte e di eventuali danni ai propri pazienti, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole e si impegna a manlevare la stessa



ASST da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e allo stesso INRCA riconducibile.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 10 – Le Parti convengono che le spese inerenti alla presente convenzione nessuna esclusa, se dovute, sono a carico di INRCA.

Art. 11 – La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2020.** Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC.

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 12 – Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012



dell'ASST Monza e dei rispettivi Codici Etici e di Comportamento di cui hanno preso visione sui siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 14 – Le Parti si riservano di regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia. Le eventuali richieste di nuove attività dovranno essere espressamente concordate e sottoscritte dalle Parti.

Art. 15 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 16 – Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico di INRCA.

Q

Art. 17 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Per INRCA IRCCS di Ancona

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Genga

Copia non utilizzabile per fini legali